



COMUNE di ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)

C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879

comunerotagreca@asmepec.it

Codice IPA

c_h585

Codice Univoco UFHQQS

Ordinanza del Sindaco

N. 33 DEL 12-10-2026

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO SU TRATTO STRADALE DI VIA SUMMICO PER IL GIORNO 13 OTTOBRE 2026

Il Sindaco

Vista la nota Sorical spa, del 12.10.2026, acquisita al Protocollo dell'Ente in data odierna con n. 4191, avente ad oggetto "*Richiesta Ordinanza chiusura di strada per sostituzione tratto di condotta idrica*";

Considerato che il tratto di rete idrica gestita da Sorical spa che attraversa il territorio comunale è interessata da n. 2 guasti (c.da Summico e c.da Guardiola);

Premesso che con la suddetta nota il tratto stradale di Via Summico nella giornata di domani sarà interessato da un intervento finalizzato alla risoluzione del guasto di cui trattasi;

Considerato che a tale fine si rende necessario emettere un provvedimento ordinatorio che disponga la temporanea interdizione al transito di veicoli e pedoni fino a quando non saranno completati i programmati interventi di riparazione;

Sentito il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune e la Polizia Locale;

Viste le norme del codice della strada;

Visto il nuovo codice stradale, d. lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 54, che pone in capo al sindaco l'emissione di ordinanze concernenti l'incolumità pubblica tutelando l'integrità fisica della popolazione;

Per le ragioni di cui in narrativa

ORDINA

1. L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO a pedoni e autoveicoli sul tratto stradale di Via Summico per giorno 13 ottobre 2026 dalle ore 08:00 sino d ultimazione lavori.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.
3. L'Ufficio competente, la Polizia Locale ed il personale comunale sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della Forza Pubblica.

DISPONE

Che la presente sia notificata al Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico (CS) e alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo (CS), al Comune di Lattarico ed al Comune di San Martino di Finita.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

Il Sindaco

Dott. Giuseppe De Monte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.